

Rep. Or. No vedi timbro informativo

Oggetto: - Regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta per l'esecuzione dei lavori-"Realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra il nuovo cavalcaferrovia di Chirignago e via Miranese (C.I.14617).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.100 del 26/03/2019 è stato approvato il progetto definitivo "Realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra il nuovo cavalcaferrovia di Chirignago e via Miranese (C.I.14617);
- con Determinazione di Giunta Comunale n. 1205 del 04/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo;
- con Determinazione di Giunta Comunale n.2220 del 14/10/2019 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Ceragioli Costruzioni S.r.l. con sede a Camaiore (LU) in via Provinciale n.231;
- in data 20/12/2019 rep. 20920 è avvenuta la stipula del contratto;

Considerato che:

- in data 02/01/2020 la Direzione Lavori Pubblici ha inoltrato la richiesta di ordinanza per una modifica della circolazione in occasione della prima fase dei lavori per la "Realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra il nuovo cavalcaferrovia di Chirignago e via Miranese (C.I.14617);
- con successiva integrazione del 02/01/2020 la Direzione Lavori Pubblici ha comunicato la necessità di proseguire con lo spostamento di sottoservizi in via del Parroco richiedendo pertanto la chiusura della corsia dedicata ai veicoli che devono effettuare la svolta a destra verso via Trieste;
- le lavorazioni consistono nella demolizione e rifacimento del marciapiede sito sul lato ovest di via Trieste garantendo sempre la circolazione a doppio senso di marcia;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Direzione Lavori Pubblici ed acquisita con prot. n.6613 del 07/01/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";



- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1. di regolamentare la circolazione lungo via Trieste nel tratto compreso tra via del Parroco e via Miranese, secondo le seguenti disposizioni:
 - 1.1. presegnalare e segnalare i lavori in corso;
 - 1.2. istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza del dell'area interessata dai lavori;
 - 1.3. le lavorazioni sono eseguite con modalità della circolazione analoghe a quanto previsto dalle tavole della segnaletica stradale nn. 81 e 84 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", predisponendo apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri;
 - 1.4. istituire il limite di velocità di 30 km/h in corrispondenza dell'area di cantiere;
 - 1.5. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di non interdire la circolazione veicolare;
 - 1.6. è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;
- 2. di regolamentare la circolazione in via del Parroco, secondo le seguenti disposizioni:
- 2.1. presegnalare e segnalare i lavori in corso, in via del Parroco;
- 2.2. istituire il divieto di transito e la direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli che percorrono via del Parroco e diretti verso via Trieste;
- 2.3. istituire il limite di velocità di 30km/h in corrispondenza dell'area di cantiere;
- 2.4. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di non interdire la circolazione veicolare;
- 2.5. è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;
- 3. quando i lavori interferiscono con fermate del Servizio di trasporto pubblico locale e/o isole ecologiche è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di contattare la Società ACTV S.p.A. e la Società Veritas S.p.A. con un preavviso di almeno 7 gg., al fine di concordare eventuali modifiche;
- 4. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del



cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

5. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili"e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

6. prescrizioni a carattere generale:

- 6.1. costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 6.2. tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 6.3. costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 6.4. costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Ditta Esecutrice;
- 6.5. costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della Ditta Esecutrice;
- 6.6. la Ditta Esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 6.7. sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall' elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 6.8. sarà cura della Ditta Esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 13/01/2020 fino al giorno 15/02/2020.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei,



sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 9 gennaio 2020

IL DIRIGENTE arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."